

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIRETTORE TECNICO

N° 818 del 14/05/2021

Oggetto:	FORNITURA SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZINE PREVENTIVA E VERIFICA DELLE CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEI DISTRETTI PROV.LI ARTA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO "SERVIZI - SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ" CON LA SOCIETA' TECHNO S.R.L. CIG: 8748889399.
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Massimo Giusti
Posizione Organizzativa	Massimo Giusti

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE le cappe di aspirazione da laboratorio, comunemente chiamate cappe chimiche, sono considerate lo strumento principale per la protezione sia dai rischi di incendio e d'esplosione causati da reazioni chimiche incontrollate, sia dal rischio legato alla tossicità delle sostanze chimiche utilizzate e costituiscono quindi i principali dispositivi di protezione collettiva nei laboratori, per la tutela della salute degli operatori dal rischio derivante dall'uso e manipolazione di agenti chimici pericolosi;

CHE tali DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) hanno lo scopo di ridurre alla fonte la concentrazione ambientale di polveri, fumi, gas e vapori di sostanze tossiche che si possono generare durante le attività svolte nei laboratori e di proteggere l'operatore da schizzi, incendi o esplosioni, infortuni e danni alla salute, tuttavia rappresentano normalmente zone di potenziale pericolo poiché all'interno possono svilupparsi atmosfere tossiche anche estremamente infiammabili od esplosive e di conseguenza la loro efficienza deve essere verificata non solo al momento dell'installazione ma altresì nel corso del tempo, attraverso un programma ben definito di controlli periodici;

CHE la legislazione italiana, attraverso il D.Lgs.81/2008 e s.m.i., inerente le attrezzature di lavoro, fissa dei precisi obblighi a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la manutenzione delle cappe aspiranti, stabilendo all'art.71 che "il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza" e "provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici e ad interventi di controllo straordinari" e all'art.64 comma 1 che "gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento";

CHE la medesima azione di controllo sopra indicata è ancora richiamata con riferimento specifico al Titolo IX – Sostanze pericolose del D.Lgs.80/2008 ed in particolare all'art.224, che prevede tra le misure generali per la prevenzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi la fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzione adeguate e all'art.225 ("Misure specifiche di protezione e prevenzione") secondo il quale "il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di appropriate misure di protezione collettive alla fonte del rischio";

CHE l'esigenza di uniformare le varie normative nazionali del settore e di definire nuovi standard prestazionali delle cappe chimiche ha portato all'emanazione della normativa comunitaria UNI EN 14175 che fissa i requisiti di sicurezza e prestazione per tutte le nuove cappe di aspirazione immesse sul mercato comunitario;

CHE si distinguono dalle cappe chimiche, e di conseguenza sono escluse dalle suddette linee guida, le cappe biologiche a flusso laminare, utilizzate per la manipolazione degli agenti biologici, le quali sono un valido sistema di prevenzione primaria in quanto impediscono la diffusione di materiale biologico potenzialmente pericoloso, sono classificate in tre categorie (Classe I, Classe II, Classe III) a seconda del livello di protezione che garantiscono



all'operatore, all'ambiente circostante e al prodotto e devono essere conformi alla norma UNI EN 12469 e possedere i requisiti minimi di performance riportati nella tabella 4 della norma, oltre che essere provviste di filtri HEPA;

DATO ATTO che, alla luce dei riferimenti normativi suddetti, risulta obbligo del Datore di Lavoro sottoporre a regolare manutenzione e al controllo del funzionamento tutte le cappe chimiche e le cappe biologiche a flusso laminare presenti ed in uso presso i laboratori assegnati;

CONSIDERATO che in seguito al censimento effettuato le cappe ad uso dei laboratori dei Distretti Provinciali risultano essere complessivamente 41, precisamente quelle indicate nel documento allegato alla presente determina (**Allegato 1**);

DATO ATTO che le suddette cappe necessitano con estrema urgenza di essere sottoposte a verifica, atteso che il precedente contratto avente ad oggetto tale servizio è scaduto da tempo ma a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 19 non è stato possibile nell'immediato procedere alla nuova fornitura a causa delle difficoltà incontrate dall'Agenzia nel consentire l'accesso ai laboratori a personale estraneo seppure per esigenze di manutenzione/assistenza tecnica della strumentazione in dotazione;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91), nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", entrato in vigore il 19.04.2016_ così come modificato dalla seguente normativa:

- ② Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" (G.U.R.I. 30.12.2016 n. 304), convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. 28.02.2017 n. 49)
- ② Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ("Decreto correttivo") "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U.R.I. 05.05.2017 n. 103)
- ② Legge 27.12.2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (G.U.R.I. 29.12.2017 n. 302)
- ② Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (G.U.R.I. 14.12.2018 n. 290)
- ② Legge 3 maggio 2019, n. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" (G.U.R.I. 11.05.2019 n. 109)
- ② Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" ("Sblocca Cantieri") (G.U.R.I. 18.04.2019 n. 92), convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. 17.06.2019 n. 140)
- ② Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (Decreto "Fiscale") (G.U.R.I. 26.10.2019 n. 252), convertito con modificazioni con Legge 19.12.2019 n. 157 (G.U.R.I. 24.12.2019 n. 301)
- ② Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse"



all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto "Cura Italia") (G.U.R.I. 17.03.2020 n. 70), convertito con modificazioni con Legge 24.04.2020 n. 27 (G.U.R.I. 29.04.2020 n. 110)

- ☐ Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (Decreto "Rilancio") (G.U.R.I. 19.05.2020 n. 128), convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77 (G.U.R.I. 18.07.2020 n. 180)
- ☐ Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto "Semplificazioni") (G.U.R.I. 16.07.2020 n. 178) convertito con modificazioni con Legge 11.09.2020 n. 120 (G.U.R.I. 14.09.2020 n. 228) -

VISTO l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e", all'art. 1, comma 2, lett. a) prevede, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 e l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), il quale prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.101"*;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1, che *"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012, secondo il quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo*



svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilit  della detta convenzione”;

VISTO il disposto dell’art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in virt  del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, il quale dispone che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

VISTO l’art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

VISTO che non   ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l’art. 58 del D.lgs.50/2016;

RAVVISATO in merito che, da una verifica effettuata, il prodotto non risulta allo stato attuale presente nelle Convenzioni Consip Spa attive ovvero in quelle di altri soggetti aggregatori;

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicit , efficacia, tempestivit , correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit , pubblicit  e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilit  di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura   ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;

DATO ATTO che, nonostante la fornitura possa avvenire senza previa consultazione di due o pi  operatori economici, tuttavia a tal fine   stata attivata a cura del RUP una indagine/ricerca di mercato atta ad individuare le possibili ditte, presenti sul Mercato Elettronico, in grado di offrire un servizio di verifica delle cappe adeguato alle esigenze laboratoristiche dell’Agenzia, oltre che in possesso di tutte le certificazioni richieste dalla normativa europea e nazionale in materia, compresa l’abilitazione allo smaltimento del



materiale (filtri, etc....);

CONSIDERATO che è risultato che sul MePa sono quasi del tutto assenti Operatori Economici che propongono servizi adeguati alle esigenze dell'Agenzia ad un costo competitivo;

DATTO ATTO che attraverso le suddette modalità è stata individuata una ditta, presente sul Mepa, avente le caratteristiche professionali adatte al servizio richiesto, alla quale è stata inoltrata una richiesta di offerta, corredata di capitolato tecnico, per la fornitura di un servizio di durata biennale di verifica cappe;

DATO ATTO che la suddetta ditta ha quotato il suddetto servizio ad un costo complessivo ritenuto dal RUP eccessivamente oneroso a confronto con la media dei prezzi presenti sul mercato e di conseguenza non congruo;

DATO ATTO che la ricerca effettuata dal RUP sul Mepa non ha portato all'individuazione di possibili ditte in grado di offrire un servizio idoneo alle esigenze laboratoristiche dell'Arta;

RAVVISATA la necessità di provvedere con estrema urgenza all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, considerata l'assenza di copertura delle stesse circa le verifiche richieste dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”* e le successive Linee Guida dell'ANAC e i relativi aggiornamenti;

VISTO il paragrafo n. 3.3 delle suddette Linee Guida n. 04 nel quale viene richiesto alle stazioni appaltanti di tenere conto delle diverse realtà imprenditoriali di minori dimensioni fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, pur senza rinunciare al livello qualitativo della prestazione, in coerenza con la dimensione dell'appalto, consentano la partecipazione di un maggior numero di imprese anche di micro e piccole imprese;

VISTO l'art.3 paragrafo n. 3.6 dal quale scaturisce l'obbligo della rotazione in caso di affidamenti consecutivi aventi ad oggetto lo stesso settore merceologico, ovvero la stessa natura ovvero rientranti nella stessa categoria; il principio della rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente o dell'operatore economico invitato non affidatario;

VISTO in particolare l'art. 3 comma 3.7 che, in merito al superamento del principio di rotazione cita espressamente *“La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei*



tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”;

PRESO ATTO che l'operatore economico che espone in listino sul MePa la tipologia di servizio di interesse dell'Agenzia risulta essere l'affidatario uscente per la stessa area merceologica;

RITENUTO opportuno e necessario, per tutto quanto sopra esposto, richiedere una quotazione alla ditta Techno S.r.l., la quale ha formulato il Preventivo nr.54°/2021 del 07/04/2021, acquisito al ns.Prot.n°0017847 del 13/04/2021 (**Allegato 2**), nel quale ha quotato il servizio triennale di verifica delle cappe di laboratorio ad un costo pari ad € 69.899,67 esclusa IVA, notevolmente inferiore a quello proposto per un servizio biennale dalla ditta interpellata dal RUP inizialmente;

VISTA la nota del RUP Prot.n°0022982 del 11/05/2021 (**Allegato 3**), a supporto di quanto sopra detto, avente ad oggetto *“Esclusività ditta TECHNO s.r.l. per il servizio di manutenzione cappe chimiche e biologiche”*, nella quale vengono specificati, da parte del RUP, i criteri di esclusività che la ditta Techno S.r.l. presenta per la fornitura in questione, essendo la stessa qualificata in particolare per:

- 1) la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 inerente l'oggetto dell'appalto, rilasciato da Ente Accreditato;
- 2) la certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza, del sistema di gestione per l'ambiente, non comuni in altre tipologia di impresa;
- 3) l'autorizzazione al trasporto degli eventuali rifiuti pericolosi prodotti, come per esempio i filtri da sostituire per le cappe biologiche;
- 4) la digitalizzazione di tutti i documenti prodotti e relative evidenze sia strumentali che fotografiche, con la possibilità di accedere ai documenti su piattaforma online, da parte dei singoli laboratori;
- 5) eseguire adeguata formazione al personale interessato all'uso delle cappe in materia di sicurezza, con rilascio di attestato di formazione conforme alla norma in materia (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), tramite personale specializzato, in materia di uso delle cappe chimiche e biologiche;

PRESO ATTO, inoltre, che nella suddetta nota il RUP segnala che *“che la ditta in oggetto ha svolto nel precedente contratto l'attività in modo eccellente e attraverso un elevato standard qualitativo delle prestazioni”*;

CONSIDERATO che l'operatore economico uscente risponde in pieno a tutto quanto testualmente riportato nelle linee guida ANAC citate in precedenza in quanto:

- a) l'attuale struttura del mercato non consente di avere un servizio qualitativamente adeguato alle esigenze tecniche dei laboratori Arta, nei quali è in uso una quantità cospicua di cappe quotidianamente utilizzate per le attività analitiche;
- b) l'operatore economico affidatario uscente è in possesso di tutti i requisiti richiesti, come si evince dalla dichiarazione del RUP allegata;
- c) il precedente rapporto contrattuale si è chiuso con elevato grado di soddisfazione per la competenza la precisione e la professionalità dimostrata, come dichiarato dal RUP;
- d) il prezzo praticato risulta competitivo con la media dei prezzi di mercato, come si evince dalla ricerca di mercato effettuata allo scopo dell'affidamento di cui trattasi;

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto



ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, si configura un'ipotesi di deroga ammissibile al principio di rotazione, in conformità ai principi enunciati nelle Linee guida ANAC n. 4;

RITENUTO, pertanto, di derogare al principio di rotazione per tutto quanto sopra detto;

RITENUTO pertanto, dato l'importo della fornitura, di dover procedere con determinazione a contrarre per l'avvio della procedura della Trattativa Diretta per la suddetta fornitura tramite il sistema Mepa;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa "*SERVIZI - SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ*", nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del servizio oggetto della presente determinazione;

PRESO ATTO che la trattativa diretta risponde alla fattispecie normativa dell'affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del d.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati con il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta TECHNO S.R.L. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_26361206 con scadenza validità 26/06/2021 (*Allegato 4*);

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16.07.2020, con inoltro di Trattativa Diretta rivolta al fornitore TECHNO S.R.L. nel bando Mepa di riferimento "*SERVIZI - SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ*", per la fornitura del servizio triennale di verifica delle cappe chimiche e biologiche dei laboratori ARTA;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 69.899,67 + IVA;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e vista la comprovata solidità del fornitore;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione, come da dichiarazione Prot.n°0023152 del 11/05/2021 (*Allegato 5*), resa ai sensi dell'art.20 c.1 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi,



pertanto è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008;

ACQUISITO il DUVRI, trasmesso dal R.S.P.P. con Prot.n°0019732 del 23/04/2021, allegato al presente provvedimento (**Allegato 6**), da cui risulta, al par.11, un costo forfettario da rischi interferenti pari ad € 600,00;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta Techno S.r.l. ed acquisita al ns.Prot.n°0022806 del 10/05/2021 (**Allegato 7**);

PRECISATO, in base a quanto disposto dalle suddette linee guida, che:

- il fine che si intende perseguire con la fornitura di cui alla presente procedura è assicurare alle cappe in uso ai laboratori ARTA le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia finalizzate alla sicurezza dei tecnici utilizzatori,
- l'oggetto della fornitura è la verifica delle suddette cappe,
- la modalità di scelta del contraente tramite gara telematica sul sistema MePA con trattativa diretta;

PRESO ATTO che si sta procedendo sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ai controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia di affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

DI NOMINARE Rup della presente fornitura il Dott.Massimo Giusti, Direttore Tecnico, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 19/11/2020 di adozione del bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la D.G.R. N. 207 del 22/04/2021 con cui la Regione Abruzzo ha approvato il bilancio di Previsione 2021/2023 di ARTA ABRUZZO e la prima variazione allo stesso, ai sensi dell'Art. 8 c. 8 della L.R. 64/98 ARTA;



DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

VISTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, ad impegnare la spesa complessiva di euro 85.878,00 al lordo di IVA al bilancio finanziario 2021-2023 nel seguente modo:

- € 28.626,00 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 28.626,00 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 28.626,00 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **8748889399**, che si allega alla presente (**Allegato 8**);

ACQUISITO il documento allegato con Prot.n°0022808 del 10/05/2021 (**Allegato 9**), con cui la ditta "TECHNO S.R.L." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** della necessità e dell'urgenza di effettuare l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e verifica delle cappe chimiche e biologiche in uso presso i laboratori ARTA;

2) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, come



modificato dal D.L. n.76 del 16.07.2020, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura del servizio di cui trattasi alla società TECHNO S.R.L. con sede in Roma (RM) – Via Bova, 11 – C.F./P.IVA 05240751007;

3) **DI PRENDERE ATTO** che, nel caso di specie, si configura un'ipotesi di deroga ammissibile al principio di rotazione, in conformità ai principi enunciati nelle Linee guida ANAC n. 4, per tutte le motivazioni specificate in narrativa;

4) **DI PROCEDERE**, per tutto quanto esposto in narrativa, all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta rivolta al fornitore "TECHNO S.R.L." per la fornitura di cui alla presente determina;

5) **DI INDIVIDUARE**, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Dott. Massimo Giusti, Direttore Tecnico dell'ARTA, firmatario del presente provvedimento, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

6) **DI STABILIRE** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, trasmesso dal R.S.P.P. con nota Prot.n°0019732 del 23/04/2021 e allegato al presente provvedimento, da cui risulta, al par.11, un costo forfettario da rischi interferenti pari ad € 600,00;

7) **RITENUTO** di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

8) **DI IMPEGNARE** allo scopo la spesa complessiva di la spesa complessiva di euro 85.878,00 al lordo di IVA al bilancio finanziario 2021-2023 nel seguente modo:

- € 28.626,00 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 28.626,00 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 28.626,00 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

9) **DI DARE ATTO** che si sta procedendo sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ai controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia di affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi

10) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

11) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura: **8748889399**;



12) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

13) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 14/05/2021

GIUSTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

